© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA GRECO E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 18351/19 e 23489/23)

SENTENZA

STRASBURGO

9 luglio 2026

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

Nella causa Greco e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Artūrs Kučs*, presidente*,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant*, giudici*,

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 18 giugno 2026,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l'Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

3. L'elenco dei ricorrenti e le precisazioni relative ai ricorsi sono riportati nella tabella allegata.

4. I ricorrenti lamentano l'eccessiva durata dei procedimenti civili.

IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNA PERTINENTE

5. Il diritto e la prassi interni pertinenti relativi, in generale, alla legge n. 89 del 24 marzo 2001, detta «legge Pinto», sono riportati nella sentenza *Cocchiarella c. Italia* ([GC], n. 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006-V).

6. L'articolo 2, comma 2 *sexies*, della legge Pinto, introdotto dalla legge n. 208 del 28 dicembre2015, istituisce una presunzione di insussistenza di pregiudizio da irragionevole durata del processo nel caso di estinzione del processo stesso per inattività delle parti, salvo prova contraria apportata dal ricorrente.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

7. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

8. Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti sostengono che la durata del procedimento civile in questione è incompatibile con l'esigenza del «termine ragionevole».

9. Il Governo sostiene che i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento concreto che permetta di stabilire il pregiudizio effettivamente subìto a causa della durata del procedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 *sexies* della legge Pinto. Ora, nel caso di specie, l'estinzione del giudizio è stata pronunciata proprio a causa dell'inattività processuale delle parti.

10. Nel ricorso n. 18351/19 il ricorrente sostiene, da parte sua, che la disposizione sopra citata, adottata successivamente all'estinzione del giudizio, non era applicabile al suo caso.

11. Nel ricorso n. 23489/23 i ricorrenti affermano, invece, da un lato, che l'estinzione del processo è avvenuta non per inattività delle parti, ma per la decisione di queste ultime di non adire la corte d'appello a seguito della sentenza di rinvio della Corte di cassazione e, dall'altro, che tale estinzione riguardava soltanto una parte del processo.

12. La Corte rammenta che la durata «ragionevole» di un procedimento deve essere valutata tenendo conto delle circostanze del caso e dei criteri seguenti: la complessità della causa, il comportamento dei ricorrenti e quello delle autorità competenti, nonché la posta in gioco della controversia per gli interessati (*Frydlender c. Francia* [GC], n. 30979/96, § 43, CEDU 2000-VII).

13. Nella sentenza di principio *Cocchiarella c. Italia* [GC], n. 64886/01, CEDU 2006-V, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

14. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano giustificare la durata complessiva del procedimento a livello nazionale. Infatti, dal fascicolo relativo al ricorso n. 18351/19 risulta che l'estinzione del giudizio principale relativo alla ripartizione dei beni tra eredi è stata pronunciata in quanto il ricorrente, pur avendo dimostrato diligenza nel corso dell'intero procedimento, non aveva informato uno dei coeredi entro il termine fissato dalla legge. Ora, dopo aver scoperto che il coerede non risiedeva in Italia, circostanza che gli impediva di rispettare tale termine, il ricorrente aveva egli stesso richiesto la rimessione in termini. Per quanto riguarda i ricorrenti del ricorso n. 23489/23, la Corte condivide la loro analisi riportata nel paragrafo 11 *supra*. Essa ritiene, pertanto, che la durata del procedimento non possa essere imputata al comportamento dei ricorrenti nel corso del giudizio.

15. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, la durata del procedimento in questione sia eccessiva e non soddisfi l'esigenza del «termine ragionevole».

16. Di conseguenza tali doglianze sono ricevibili e rivelano che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

17. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (*Cocchiarella*, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di riunire i ricorsi;

2. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;

3. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione a causa dell'eccessiva durata dei procedimenti civili;

4. *Dichiara*
 a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
 b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 9 luglio 2026, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina	Artūrs Kučs
Cancelliere aggiunto f.f.	Presidente

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (eccessiva durata del procedimento civile)

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Data di inizio del procedimento	Data in cui si è concluso il procedimento	Durata complessiva Numero di gradi di giudizio	Organo giudiziario interno / numero di fascicolo Indennizzo accordato a livello interno (in euro)	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) [1]	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) [2]
1.	18351/19 23/03/2019	**Vito GRECO** 1949	Di Pietro Marco Catania	03/12/2003	27/03/2015	11 anni e 3 mesi e 25 giorni 1 grado di giudizio	Corte di cassazione, R.G. 2534/2018 0	5.800	250
2.	23489/23 30/05/2023	**Antonio ROMANO** 1940 **Domenico DI NARDO** 1960 **Maria Teresa LUTRI** 1949 **Anna Maria OLIVIERI** 1950	Carinci Luciano Chieti	26/06/2001	22/09/2015	14 anni e 2 mesi e 28 giorni 3 gradi di giudizio	Corte di cassazione, R.G. 2694/2023	5.800	250

[1] Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.
[2] Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.